

LEGGE DI BILANCIO 2025
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI
FEDERDISTRIBUZIONE

Novembre 2024

INDICE

Introduzione	pag. 3
I contenuti del DDL di bilancio	pag. 5
Famiglie	pag. 15
Introduzione	pag. 15
Incentivi natalità e misure per il sostegno al reddito delle famiglie	pag. 16
Incentivi alle iniziative promozionali	pag. 17
Imprese	pag. 19
Innovazione e digitalizzazione	pag. 19
Rigenerazione urbana	pag. 20
<i>Plastic tax e sugar tax</i>	pag. 21
Lavoro	pag. 23
Riduzione aliquota contributiva Fondo di Integrazione Salariale (FIS): introduzione di meccanismo <i>bonus-malus</i> e staffetta generazionale	pag. 23
Detassazione degli incrementi salariali derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale a vantaggio di lavoratori	pag. 24
Revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito	pag. 24

INTRODUZIONE

Il contesto macroeconomico

Dalla seconda metà del 2021, come le altre maggiori economie avanzate, l'Italia si è confrontata con l'ascesa dei prezzi originata dalle materie prime importate e dai costi energetici, che ha raggiunto il suo picco nel primo quadrimestre 2023. **Nell'ultimo triennio, tuttavia, l'economia italiana è cresciuta più della media UE** e più di Francia e Germania, riuscendo a **sostenere il mercato del lavoro**.

Il 2023 è stato un anno con molteplici sfide. L'inflazione, sebbene in calo, ha continuato a rappresentare un problema significativo, accompagnata da forti tensioni geopolitiche. Il paese ha comunque registrato una **crescita reale del +0,9%¹**, in rallentamento rispetto agli anni precedenti, così come gli **investimenti**, che pur crescendo del **+3,0%**, hanno mostrato segni di decelerazione.

Guardando al 2024 Istat delinea previsioni moderatamente positive: il Pil italiano è atteso crescere dell'1%, un aumento sostenuto sia dalla domanda interna che da quella estera (+1,1% per il 2025)². L'**occupazione** misurata in termini di unità di lavoro, sempre secondo Istat, segnerà **una crescita in linea con quella del Pil** (+0,9% nel 2024 e +1,0% nel 2025) a cui si accompagnerà un **calo del tasso di disoccupazione** (7,1% nel 2024 e 7,0% nel 2025).

3

Negli ultimi mesi del 2024 l'inflazione complessiva è rimasta su valori bassi e la componente di fondo si è ridotta lievemente. Secondo le ultime proiezioni di Banca d'Italia l'inflazione al consumo si collocherà su valori contenuti, all'1,1% per il 2024 e all'1,6% sia per il 2025 che per il 2026³.

L'aumento dei prezzi, seppur in raffreddamento, impatta comunque fortemente su famiglie e imprese italiane.

I consumi privati infatti, sono sostenuti dal rafforzamento del mercato del lavoro e dall'incremento delle retribuzioni in termini reali, ma risultano frenati da un aumento della propensione al risparmio. Stando agli ultimi dati pubblicati a settembre da Istat, **seppur su base annua si registri una variazione positiva sulle vendite a dettaglio, questa interessa principalmente il valore delle vendite mentre il volume registra una sostanziale stabilità con un calo per quanto riguarda i beni alimentari.**

Questi ultimi, infatti, nei primi otto mesi dell'anno, hanno assistito ad una variazione tendenziale pari al +0,6% a valore e -0,9% a volume⁴.

¹ Istat, Le prospettive per l'economia italiana nel 2024-2025 - 6 giugno 2024. Nota: Banca d'Italia a ottobre 2024 stima una crescita del PIL del +0,6% per il 2024

² Istat, Le prospettive per l'economia italiana nel 2024-2025 - 6 giugno 2024

³ Banca d'Italia, Bollettino economico n°4 - ottobre 2024

⁴ Istat, Commercio al dettaglio - ottobre 2024

Tali dinamiche dovrebbero generare una **crescita moderata dei consumi delle famiglie per il 2024 (+0,4%) e una successiva accelerazione nel 2025 (+1%)⁵**. **In questo contesto dove si conferma la debolezza dei consumi, si inserisce un peggioramento del clima di fiducia dei consumatori**, effetto del deterioramento sia delle aspettative economiche che personali. Un dato negativo che preoccupa in prospettiva per la tenuta della domanda interna, fondamentale per la stabilità dell'economia nazionale.

Le aziende della Distribuzione Moderna, anche nel 2024, hanno operato per sostenere le famiglie impegnandosi nel contenimento dei rincari e proponendo ai propri clienti offerte e prodotti di qualità a prezzi accessibili. Un riconoscimento in tal senso è arrivato dai consumatori che hanno orientato i propri acquisti verso prodotti a marchio del distributore, che garantiscono qualità e convenienza, la cui penetrazione del mercato arriva a circa il 30% del totale.

L'impegno della Distribuzione Moderna a contribuire nel sostenere il Paese si è inoltre concretizzato con l'adesione, per il secondo anno consecutivo, all'iniziativa "**Dedicata a te**" che supporta le famiglie meno abbienti. Ai possessori della relativa carta acquisti, le imprese della Distribuzione Moderna riservano un'ulteriore scontistica del 15%, che si aggiunge a tutte le iniziative promozionali in corso. Uno sforzo economico importante totalmente a carico delle imprese distributive.

In questo scenario risulta prioritario indirizzare gli sforzi verso interventi di carattere strutturale finalizzati a sostenere famiglie e imprese. Risulta oltremodo fondamentale, per la tenuta economica e occupazionale del Paese, sostenere i consumi interni garantendo che la prossima legge di Bilancio confermi le misure a sostegno dei redditi e delle famiglie.

4

Di seguito si riportano alcune proposte di intervento normativo, su tematiche a nostro avviso rilevanti per l'Italia, finalizzate ad una tenuta economica con solide basi, con interventi orientati alla costruzione nel lungo periodo di un Paese efficiente e competitivo a livello internazionale.

⁵ Istat, Le prospettive per l'economia italiana nel 2024-2025 - 6 giugno 2024

I CONTENUTI DEL DDL DI BILANCIO

Il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per il triennio 2025-2027, interviene a pochi mesi dall'approvazione della riforma delle regole di *governance* economica europea. Le principali novità di tale riforma (c.d. Piano) riguardano il **rafforzamento della programmazione e della sorveglianza nel medio lungo termine e una modifica delle variabili obiettivo rilevanti** attraverso anche la previsione di un progetto fiscale strutturale a medio termine per ciascun Paese, in cui viene programmato un sentiero di spesa netta, che diviene l'unico indicatore utilizzato ai fini della sorveglianza di bilancio.

In sede di prima applicazione, il **Piano 2024-2029** prevede un **obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029**. In tale contesto, il Governo ha ricordato che **l'impostazione della politica di bilancio rimane prudente**, in modo da garantire nel medio periodo una stabile riduzione dello *stock* di debito pubblico e al contempo finanziare interventi selettivi per il rafforzamento delle politiche per la famiglia e il sostegno dei redditi medio bassi, per le prestazioni sociali e per migliorare la qualità e l'offerta del servizio sanitario nazionale.

La riforma della nuova *governance* economica europea richiederà necessariamente un allineamento del quadro normativo contabile nazionale che avverrà nei prossimi mesi, pertanto, il disegno di legge di bilancio per il 2025, pur considerando le nuove regole unionali, è stato presentato secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo contabile.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra attestano il saldo netto da finanziare a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2025 ammontano a circa 728 miliardi, 737 miliardi nel 2026 e 752 miliardi nel 2027. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2025 ammontano invece a circa 916 miliardi, 900 miliardi nel 2026 e 895 miliardi nel 2027.

Quanto ai contenuti, il DDL prevede **misure dirette alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, interventi in favore delle famiglie numerose e al sostegno della genitorialità, il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, il rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, ecc.**

In merito alle misure attualmente contenute nel DDL, riteniamo che **effetti positivi** potranno derivare da alcuni interventi quali, ad esempio, quello relativo alla conferma della riduzione delle aliquote Irpef, alla proroga dei bonus sulla casa (seppur con alcune importanti rimodulazioni), alla proroga per il 2025 del credito d'imposta per la ZES

Unica, alle disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri, al bonus nascite, alla detassazione dei premi di produttività, ecc.

Riteniamo tuttavia che, in sede di approvazione del DDL, **dovrebbero essere apportati alcuni correttivi**, al fine di rendere la manovra più efficace in ottica di sostegno al reddito delle famiglie, alla crescita dell'occupazione e degli investimenti da parte delle imprese. In particolare, evidenziamo quanto segue.

- **Art. 77 – Credito d'imposta investimenti ZES Unica:** è prevista la proroga agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, del credito di imposta per gli investimenti nella nuova area ZES Unica (Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Su questo tema, riteniamo utile **chiarire innanzitutto il periodo di proroga** che, per ragioni di continuità, dovrebbe partire dal 16 novembre 2024 fino al 15 novembre 2025 (mentre oggi si prevede la proroga dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, lasciando quindi scoperti gli investimenti per il periodo 16 novembre - 31 dicembre 2025). Questo chiarimento appare peraltro coerente con quanto disposto dallo stesso DDL di bilancio che, nel disciplinare la comunicazione degli investimenti all'Agenzia delle entrate, prevede che *"gli operatori economici comunicano ... l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025."*

Inoltre, è opportuna una modifica per porre **correttivi sostanziali** alla disciplina agevolativa prevista per gli investimenti nella ZES Unica dall'art. 16 del d.l. n. 124/2023, al fine di renderla coerente con le finalità di perseguire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché rilanciare l'economia nelle aree del Mezzogiorno stesso. In particolare, si dovrebbe **minimizzare l'impatto della limitazione introdotta per l'agevolazione degli investimenti in terreni e fabbricati**. L'attuale formulazione della norma (art. 16, comma 2 ultimo periodo) prevede che, per poter beneficiare del credito d'imposta, il valore dei terreni e degli immobili **non possa superare il 50%** del valore complessivo dell'investimento agevolato. Si tratta, tuttavia, di un **requisito eccessivamente stringente e ingiustificatamente discriminatorio** che, di fatto, esclude in toto alcune tipologie di investimento (es. settore del commercio o della logistica), dove il valore dell'immobile rappresenta una parte preponderante dell'investimento.

Peraltro, un limite di questo genere si pone in **contrasto con gli obiettivi di rigenerazione urbana e di recupero aree dismesse**: gli investimenti volti al recupero dell'esistente, infatti, sono caratterizzati da un valore significativo della parte relativa a terreni e immobili e la limitazione dell'agevolazione per gli investimenti caratterizzati da un valore dei terreni e degli immobili superiore al 50% del valore complessivo, si traduce di fatto in una limitazione agli investimenti più virtuosi, in ottica di recupero del suolo e zone degradate. Proponiamo, pertanto, di **incrementare almeno al 75% il valore di terreni e immobili agevolabili**.

- **Art. 9 - Trasmissione telematica corrispettivi:** si prevede, con decorrenza 1° gennaio 2026, **l'obbligo di collegamento del pos con i registratori di cassa.** In particolare, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. In caso di violazione di tale obbligo, si prevede una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale.

Pur comprendendo e condividendo l'obiettivo della misura in commento, ossia di lotta all'evasione fiscale, **riteniamo fondamentale che tale nuovo obbligo non comporti oneri e costi eccessivi e sproporzionati**, rispetto alle finalità che si intendono perseguire, soprattutto considerando che le imprese del commercio più organizzate e della distribuzione moderna già oggi garantiscono un collegamento diretto tra sistemi di pagamento elettronici e registratori di cassa, realizzando di fatto un elevato livello di *compliance* fiscale attraverso la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In ambito lavoro, nell'attuale contesto economico, è apprezzabile lo sforzo compiuto dal Legislatore volto a supportare il potere d'acquisto dei lavoratori attraverso misure di riduzione del cuneo fiscale e la conferma per il prossimo triennio dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività, nonché tramite il miglioramento delle misure di welfare aziendale.

Condivisibile è altresì l'impostazione che il Governo ha voluto attribuire alla presente Legge di Bilancio in termini di maggiori tutele per le lavoratrici madri attraverso la misura della decontribuzione dell'aliquota a loro carico (seppur non totale come nel 2024): si tratta certamente di interventi che il settore del Retail accoglie con favore, vista l'elevata componente femminile che caratterizza il personale. Nel 2023 in Italia, infatti, la Distribuzione Moderna ha garantito una percentuale di **occupazione femminile pari a 61%** (che arriva a oltre il 66% nel Non Food) – rispetto alla media italiana del 42%⁶. Il 58% delle lavoratrici del settore⁷, inoltre, è assunto con un contratto a tempo parziale; pertanto, si ritiene positivo il beneficio che ne possa derivare per i redditi più bassi.

Significativa anche l'attenzione riservata alla genitorialità con l'incremento del numero dei mesi di congedo parentale indennizzati all'80%: si tratta di una disposizione di grande impatto per il settore, considerando che, nel 2023, oltre il 53% della popolazione lavorativa nella Distribuzione Moderna presenta un'età compresa fra i 30 e i 50 anni

⁶ Dati Federdistribuzione su elaborazione PwC – 2024 – "Risorse Umane nel Retail"

⁷ Dati Federdistribuzione su elaborazione PwC – 2024 – "Risorse Umane nel Retail"

(valutando tale arco di tempo come periodo in cui si realizza e si protrae la genitorialità)⁸.

Complessivamente, si rileva uno sforzo per superare la temporaneità degli interventi in tema di lavoro (a titolo esemplificativo, la strutturalità dei mesi aggiuntivi di indennizzo del congedo parentale o l'orizzonte temporale triennale, anziché annuale, valido per la riduzione dell'aliquota dei premi di risultato variabili così come l'innalzamento della soglia dei fringe benefit). Si auspica, pertanto, che il Legislatore possa consolidare tali interventi con una connotazione di strutturalità; è, inoltre, indispensabile una più ampia azione rivolta non solo nei confronti dei lavoratori **ma anche nei confronti delle imprese**, visto il loro ruolo determinante nella tenuta dell'occupazione.

Nella Distribuzione Moderna, in particolare, le aziende garantiscono un'occupazione stabile: la percentuale di lavoratori con contratto a tempo indeterminato si attesta all'**86,5% nel 2023**⁹, (+2,6% p.p. rispetto alla media nazionale), confermando una propensione delle imprese all'utilizzo di contratti che forniscano tutele e maggiori garanzie ai loro dipendenti.

Sarebbe importante, quindi, prevedere interventi che vadano ad incidere direttamente sulla componente del **costo del lavoro** che assume un ruolo determinante in un settore, quale quello Retail, che si caratterizza come *labour intensive*.

In questi termini, una risposta è positivamente riscontrabile nell'incremento dei limiti di spesa previsti per le misure introdotte dal c.d. D.L. Coesione (D.L. n. 60/2024), quali il **"Bonus Giovani"** (under 35) e il **"Bonus Donne"**, due forme di incentivi alle assunzioni, che prevedono un esonero totale dei contributi a carico dei datori di lavoro entro determinate soglie mensili, seppur temporaneo e subordinato a determinate condizioni.

8

Nel novero delle disposizioni a sostegno delle imprese, si apprezza anche la proroga triennale della c.d. **"maxi-deduzione"** (art. 4, D. Lgs. n. 216/2023) che opera attraverso una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione ai fini del calcolo dell'IRPEF, in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta tuttavia di un intervento che, a differenza dei "Bonus" sopracitati, pur contribuendo complessivamente a ridurre i costi a carico delle imprese, non incide direttamente sul costo del lavoro e determina pertanto un impatto meno rilevante rispetto ai primi.

Si auspica che venga tradotto in norma l'impegno del Governo a varare una **riduzione, graduale ma strutturale del cuneo fiscale e contributivo, di cui possano beneficiare anche i datori di lavoro**, al pari di quanto avvenuto con le misure di sostegno al reddito, stabilizzate a regime dalla Legge di Bilancio in esame.

In relazione alle disposizioni normative **in materia di lavoro**, di seguito si riportano alcune considerazioni e proposte.

⁸ Dati Federdistribuzione su elaborazione PwC – 2024 – "Risorse Umane nel Retail"

⁹ Dati Federdistribuzione su elaborazione PwC – 2024 – "Risorse Umane nel Retail"

- **Misure di sostegno al reddito (art. 2):** si ritiene condivisibile la **stabilizzazione** delle nuove aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, già introdotte per il solo anno 2024, dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 216/2023. Tuttavia, occorrerà valutare se le ulteriori misure a sostegno del reddito introdotte nella Legge di Bilancio in esame contribuiranno a salvaguardare il potere d'acquisto di tutte le fasce di reddito, da 8.500 euro e fino a 40.000 euro.

Inoltre, trattandosi di agevolazioni ad esclusivo vantaggio dei lavoratori, **si auspica un intervento che riconosca benefici anche ai datori di lavoro.**

- **Misure in tema di pensioni (artt. 23, 24, 26):** nel settore della Distribuzione Moderna risultano in aumento le percentuali di occupati nelle fasce di età più avanzata, a causa anche del fenomeno di invecchiamento generale della popolazione dipendente: nel periodo 2018-2023 i lavoratori con un'età superiore ai 50 anni sono aumentati di 7,3 punti percentuali¹⁰. Sono quindi accolte con favore le misure di flessibilità in uscita contenute nella Legge di Bilancio in esame che mirano ad agevolare il ricambio generazionale. Si tratta, tuttavia, di interventi di carattere temporaneo nonché restrittivi in termini di condizioni di accesso.

Nell'ambito degli strumenti volti a favorire il ricambio generazionale, sarebbe auspicabile anche un **rifinanziamento del contratto di espansione**, introdotto in via sperimentale fino al 2023. Tale istituto è molto apprezzato dalle aziende del settore, in quanto è in grado di sostenere le azioni volte all'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori nei "processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico ...", favorire l'assunzione di "... nuove professionalità ..." nonché l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori per un periodo utile, in particolare, ai fini della maturazione e dell'incremento della contribuzione utile per il calcolo della pensione anticipata. A tale riguardo, si segnala che nel corso del 2023 il 29% delle aziende della Distribuzione Moderna ha previsto prepensionamenti/uscite anticipate di una parte della forza lavoro¹¹.

L'aspetto più interessante dell'istituto è sicuramente rappresentato dal piano di prepensionamento di cui al novellato art. 41, comma 5 *bis* del D.Lgs. 148/2015, che consente alle aziende di "scontare" dall'indennità da erogare ai lavoratori in uscita il trattamento teorico di NASpI con la relativa contribuzione figurativa per un periodo massimo di 36 mesi, a fronte di un impegno ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso al prepensionamento. Tuttavia tale previsione ha avuto uno stanziamento limitato temporalmente; il cd. Decreto Lavoro, come modificato dalla legge di conversione, ha incrementato gli oneri necessari per attivare percorsi di prepensionamento esclusivamente nel 2023.

Al fine di favorire percorsi di ricambio generazionale mediante l'utilizzo di tale strumento, si ritiene pertanto opportuno un **rifinanziamento dell'istituto almeno per l'anno 2025.**

¹⁰ Dati Federdistribuzione su elaborazione PwC – 2024 – "Risorse Umane nel Retail"

¹¹ Dati Federdistribuzione su elaborazione PwC – 2024 – "Risorse Umane nel Retail"

- **Misure in materia di ammortizzatori sociali (art. 30):** è accolta con favore l'estensione per l'anno 2025 dei trattamenti di integrazione salariale, vista la loro fondamentale funzione di sostegno economico del reddito dei lavoratori che operano in imprese che attraversano momenti di crisi o riorganizzazione.
- **Detassazione dei premi di risultato (art. 67):** è apprezzabile la **proroga triennale della riduzione dal 10% al 5%** dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa nei limiti di 3.000 euro annui.

Si ritiene importante che tale defiscalizzazione a vantaggio dei lavoratori sia accompagnata dalla previsione di **uno sgravio contributivo a favore delle imprese, applicabile a tutti gli accordi di secondo livello che prevedano l'erogazione di premi di risultato variabili collegati alla crescita della produttività**. L'attuale regime condiziona l'accesso alla decontribuzione dei premi alla sola ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, materia estremamente delicata e di esclusiva pertinenza aziendale che, quindi, pone profili di complessità anche in ottica di contrattazione.

In ogni caso, l'attuale disposizione è valutata positivamente, soprattutto **in combinato disposto con la possibilità, riconosciuta al lavoratore, sempreché prevista dalla contrattazione di secondo livello, di sostituire il premio di risultato con welfare aziendale**. L'articolato normativo sulla detassazione dei premi di risultato variabili e sulla possibilità di una loro conversione in welfare, infatti, incentiva i datori di lavoro ed i lavoratori a ricercare soluzioni innovative tese a contemperare le esigenze aziendali di maggiore e migliore performance, con quelle dei lavoratori volte alla tutela del potere d'acquisto ed all'innalzamento dei livelli di motivazione e benessere.

A tale riguardo, mentre la detassazione dei premi di risultato rappresenta un beneficio esclusivo del lavoratore, **la conversione del premio in welfare produce un vantaggio anche per l'impresa**. In tal senso, è apprezzabile la previsione contenuta nel cd. Decreto Aiuti quater, che ha elevato, per l'anno 2022, a 3.000 euro la soglia di esenzione dei cd. *fringe benefit* di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR. Lo stesso dicasi per quanto previsto dal cd. Decreto Lavoro, con riferimento all'anno 2023 ma limitatamente ai lavoratori con figli a carico.

L'equiparazione o quantomeno un avvicinamento, in termini di importo, del valore dei *fringe benefit* esenti da imposizione fiscale e contributiva (sia per imprese che per lavoratori) **a quello del premio di risultato detassabile** (a vantaggio dei lavoratori) permette ai datori di lavoro di riconoscere ai dipendenti welfare aziendale senza aumentare i propri costi ogni volta in cui l'accordo di secondo livello preveda la conversione, in tutto o in parte, del premio di risultato in welfare.

Dal momento che la contrattazione collettiva aziendale di settore sui premi di risultato contiene nella maggior parte dei casi, l'opzione della conversione dei premi in welfare,

in attesa dell'attuazione dei criteri e dei principi previsti dalla Legge Delega in ambito fiscale, **sarebbe necessario un intervento volto ad incrementare ulteriormente e in modo equilibrato la soglia di *fringe benefit* esenti al fine di non vanificare la convenienza della conversione in welfare.**

Infine, **si considera necessario chiarire che gli incrementi di produttività richiesti per la detassazione dei premi di risultato si intendono realizzati anche se non sono incrementali anno su anno.** Su tale punto, sono infatti emersi non pochi dubbi, di carattere sia operativo che interpretativo, non sempre chiariti tramite l'attività legislativa e di prassi (circolari, interpelli, risoluzioni, ecc.) condotta da parte degli Organi competenti (Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate, INPS). Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento normativo al fine di evitare letture restrittive della norma attualmente vigente (penalizzanti per i lavoratori) tese a circoscrivere l'accesso all'agevolazione fiscale solamente in caso di incrementi di produttività dei premi di risultato superiori rispetto a periodi precedenti. Tale puntualizzazione è infatti incoerente con le logiche economiche delle aziende i cui budget, per motivi oggettivi, non sempre possono definire obiettivi secondo una "spirale incrementale".

Si ritiene pertanto importante una modifica normativa volta a **specificare che gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione si considerano realizzati se superiori ai parametri individuati in un periodo congruo dai contratti collettivi** di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **anche se non risultano superiori agli incrementi realizzati nei periodi precedenti.**

11

Tale soluzione normativa da un lato renderebbe maggiormente fruibile il beneficio fiscale per i lavoratori, dall'altro rafforzerebbe il ruolo della contrattazione collettiva ai fini della quantificazione dei criteri di raggiungimento delle performance aziendali utili per favorire la produttività aziendale, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 25 marzo 2016 ("I contratti collettivi (...), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, (...), rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati").

- **Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 68):** la riduzione del cuneo fiscale per imprese e lavoratori avviene anche mediante una **rivisitazione della disciplina fiscale e previdenziale del welfare aziendale.**

Si accoglie con favore la misura volta a sostenere le assunzioni da parte delle imprese presso sedi distanti dal luogo di residenza dei lavoratori e ad agevolare il **trasferimento** di questi ultimi, in particolare modo dal Sud al Nord Italia. Si sottolinea, tuttavia, la criticità della non rilevanza ai fini contributivi delle somme escluse dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore. Al fine di sostenere ulteriormente la stabilizzazione dell'occupazione, si chiede di estendere l'ambito di applicazione della norma anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che avvengano nel periodo 1° gennaio 2025 - 31

dicembre 2025.

Molto positiva **la scelta di ampliare per il triennio 2025-2027 sia la soglia di esenzione dei cd. *fringe benefit*** (innalzata da euro 258,23 a euro 1.000 per tutti i lavoratori, che diventano euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico) **sia di favorire, nel particolare contesto economico, specifiche tipologie dei medesimi** (utenze domestiche, spese per l'affitto e interessi sul mutuo).

Le disposizioni introdotte costituiscono, infatti, una concreta ed immediata risposta al rincaro dei prezzi al consumo delle materie prime e dell'energia e permettono di incrementare la capacità di spesa dei dipendenti, che potranno usufruire di un paniere più esteso di *fringe benefit* e con un tetto di spesa più elevato all'interno dei piani di welfare aziendale.

Si tratta, inoltre, di un intervento che, destinato all'intera platea dei lavoratori (seppur con soglie differenti), consente alle aziende di garantire continuità nell'erogazione di trattamenti migliorativi a beneficio dei dipendenti in un periodo particolarmente complesso.

Nonostante lo sforzo compiuto dal Legislatore nell'innalzamento del tetto dei fringe benefit in ottica temporale pluriennale, si richiede **che la modifica della soglia di esenzione prevista dalla Legge in esame acquisisca natura strutturale**, anche in relazione a quanto previsto dalla Legge Delega Fiscale (Legge n. 111/2023) in termini di **revisione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito**.

- **Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (art. 69):** positiva la riproposizione della misura che prevede, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Al fine di compensare il disagio dell'attività lavorativa prestata **nei punti vendita di domenica, nei giorni festivi o in orario notturno, sarebbe apprezzabile una previsione di eventuali incentivi contributivi e fiscali per le componenti della retribuzione connesse a tali giornate o fasce orarie**.

Si ritiene che un ampliamento di tale intervento possa migliorare **l'attrattività** del settore della Distribuzione Moderna che sconta un significativo turnover in uscita (13,9%), rilevando fra le principali motivazioni la necessità di conciliare vita privata e professionale e i ritmi e tempi di lavoro¹².

Si tratterebbe di un intervento che potrebbe essere poi rivisto in via definitiva in sede di riforma fiscale. Attualmente il testo della Legge Delega di riforma fiscale prevede l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito,

¹² Dati Federdistribuzione su elaborazione PwC - 2024 - "Risorse Umane nel Retail"

di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte **a titolo di straordinario** che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del TUIR, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.

- **Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico (art. 72):** apprezzabile l'incremento dei limiti di spesa previsti per le misure introdotte dal c.d. D.L. Coesione (D.L. n. 60/2024), quali il "Bonus Giovani" (under 35) e il "Bonus Donne", due forme di incentivi alle assunzioni, che agevolano la riduzione del costo del lavoro per le imprese che attendono assumere. Si tratta, tuttavia, di interventi temporanei (validi per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025) nonché subordinati a condizioni che ne rendono difficoltoso l'utilizzo (ad es. l'autorizzazione UE per il "Bonus Giovani" e l'incremento occupazionale netto per il "Bonus Donne").

Nell'ambito più generale degli interventi di riduzione del cuneo contributivo per le imprese, si registra la conferma delle vigenti condizioni di accesso **all'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (cd. Decontribuzione Sud)** prorogata, da ultimo, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, della Commissione Europea fino al 31 dicembre 2024, trovando tuttavia applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Al riguardo, si precisa che l'esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di **preservare l'occupazione delle imprese del Mezzogiorno** (quali quelle del settore DMO, presenti con molti punti vendita anche nel Sud Italia) in una prospettiva pluriennale, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2021.

13

In base ai dati contenuti nel focus INPS sulle agevolazioni contributive per le assunzioni del 20 giugno 2024¹³, nonostante una riduzione dei rapporti incentivati osservato nel primo trimestre 2024 (-5,7% tra il primo trimestre 2024 e l'analogo 2023), l'esonero "Decontribuzione Sud" è l'unico a registrare una leggera crescita (+4,8%).

In particolare, le aziende Retail negli ultimi anni hanno molto apprezzato tale agevolazione: come rendicontato anche dall'INPS, il settore "Commercio all'ingrosso e al dettaglio" è infatti quello che nel primo trimestre 2024 più di altri ha fruito dell'esonero in parola.

Desti non poca preoccupazione il termine dell'incentivo alla data del 31 dicembre 2024. Si tratta, infatti, di un **depotenziamento dell'efficacia della misura** che maggiormente contribuisce allo sviluppo dell'area più fragile del Paese e propulsiva di buona occupazione.

¹³ "Incentivi all'occupazione - Focus sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali", INPS, 20 giugno 2024

Si rileva pertanto l'importanza di un intervento finalizzato al **consolidamento dell'esonero in parola, fino al 2029**, anche nel rispetto del *décalage* previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e a beneficio dell'intera forza lavoro che opera nelle imprese del Sud Italia, ferme restando le procedure autorizzative già oggi previste.

ULTERIORI PROPOSTE

A nostro avviso ci sono alcuni ulteriori interventi di rilievo che potrebbero essere inseriti nella legge di Bilancio per il 2025. Ci riferiamo in particolare a quanto segue.

FAMIGLIE

L'Italia è un Paese che sta progressivamente invecchiando: considerato l'andamento costante di calo demografico degli ultimi anni, da 58,9 milioni di soggetti residenti al 1° gennaio 2023, si stima una riduzione della popolazione che arriverà presumibilmente fino a 47,7 milioni nel 2070, con una quota di presone sopra i 65 anni pari a circa il 35% (contro il 23,5% registrato nel 2021). **Significativo anche il calo delle nascite** in quanto il 2023 segna un nuovo record storico negativo: le nascite scendono a 379.000 da 393.000 dell'anno precedente. Il tasso di natalità è in calo nel 72% dei comuni; in 6 su 10 è inferiore alla media nazionale. Meno di 1 su 10 supera la media Ue.

Le conseguenze nel medio e lungo periodo di questo fenomeno sono numerose e diversificate, dalla strutturale tendenza alla riduzione dei consumi agli effetti sui conti pubblici e sugli enti previdenziali. È, infatti, agevole desumere come un Paese che invecchia più rapidamente di altri rischia di essere penalizzato sia dal punto di vista dello sviluppo dei consumi, sia della crescita economica e della competitività a livello internazionale.

Rappresenta, dunque, una priorità invertire questa tendenza: le famiglie con bambini devono essere messe in condizioni di favore nel fare fronte a tutte le proprie esigenze di acquisto, soprattutto con riferimento agli acquisti di prodotti alimentari, di abbigliamento, di giocattoli, di mobili e arredamento; al tempo stesso bisognerebbe incentivare e agevolare l'utilizzo di servizi specifici (asili nido, ecc.), con conseguente sviluppo di un indotto significativo (*baby-sitter*, società sportive, ecc.). Sarebbe necessario identificare una **politica di incentivi alla natalità, con una visione di medio/lungo periodo, attraverso interventi strutturali**, per dare al Paese una struttura demografica capace di essere d'impulso per una crescita economica interna, anche grazie a nuovi consumi, e di reggere i mutati equilibri internazionali.

Si tratta di una questione profonda che coinvolge molteplici ambiti, quali i servizi, le infrastrutture, ma anche **l'ottimismo verso il futuro: riuscire a vedere nel proprio futuro opportunità di crescita, non solo di tipo educativo ed economico, è cruciale per avviare un percorso di genitorialità.** Si fanno figli quando si è ottimisti sul futuro (non a caso i tassi di natalità sono crollati nel periodo Covid). Ma c'è anche un modo di concepire i servizi che non tiene conto dei cambiamenti avvenuti nella società.

Da un lato, occorre investire maggiori risorse sulle politiche già esistenti, dall'altro è necessario sostenere la ricerca e il mantenimento dell'attività lavorativa dei genitori, migliorare le politiche educative e i servizi per l'infanzia, attuare un efficace piano di lotta alla povertà.

Solo lavorando efficacemente su questi *driver* si potrà garantire maggiore ottimismo verso il futuro, che ha molto a che fare con le prospettive di occupazione dei genitori e quelle economiche del sistema generale.

Incentivi natalità e misure per il sostegno al reddito delle famiglie

Un primo tema preliminare su cui riflettere è quello di un ripensamento **degli attuali criteri per le politiche di sostegno economico alle famiglie, ossia il parametro Isee** (Indicatore Situazione Economica Equivalente), che dovrebbe fotografare la situazione reddituale delle famiglie italiane, ma i cui criteri risultano ormai desueti e poco equilibrati, rendendo lo stesso un indicatore poco affidabile.

Poiché con il passare degli anni l'Isee è diventato lo strumento più utilizzato per far accedere i cittadini a moltissimi servizi e benefici, è necessaria quindi una riforma per migliorarlo e renderlo più attuale all'esigenza di misurare la reale condizione economica delle famiglie.

Ferma restando, dunque, l'opportunità di valutare una rimodulazione dei parametri reddituali delle famiglie, occorre ora esaminare alcune possibili misure utili a contribuire ad una inversione di rotta della denatalità.

A tal fine, si potrebbe pensare ad un incentivo di natura fiscale che si sostanzia nel riconoscimento di una **detrazione Irpef** in relazione ai fabbisogni di **beni e/o servizi di prima necessità per bambini fino a dodici anni**.

Pur nella consapevolezza della necessità di rivedere e ridurre il numero delle *tax expenditure*, riteniamo che vada preservato e sviluppato ogni strumento fiscale che possa concretamente contribuire a incentivare la natalità e ad aiutare le famiglie a sostenere le spese legate ai fabbisogni dei figli.

In questo senso, **sarebbe a nostro più efficace prevedere un sistema di detrazioni che rappresenti un incentivo concreto e proporzionato anche alla capacità di spesa e di reddito delle famiglie**, piuttosto che concentrare le risorse su fondi o carte che hanno finalità meramente assistenzialistiche.

Si potrebbe introdurre, in modo strutturale, una **detrazione Irpef del 22%** (pari all'aliquota IVA ordinaria) per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia ed ai minori, individuando un *plafond* massimo (es. 3.000 euro annui, a cui corrisponde quindi un'agevolazione fino a 660 euro) ed un limite di reddito familiare per poter usufruire dell'agevolazione (es. Isee fino a 15.000 euro).

L'agevolazione potrebbe essere concessa quale detrazione o anche attraverso un accredito mensile per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia ed ai minori, quali acquisti di prodotti alimentari, abbigliamento, giocattoli, arredamento, andando di fatto ad "annullare" l'aggravio dell'IVA (aliquota ordinaria del 22%) a carico dei consumatori con redditi medio-bassi, senza però incidere direttamente sull'imposta, evitando così che il beneficio ricada anche su consumatori ad alto reddito.

Quanto alle **coperture finanziarie**, si stima che questa misura costerebbe alle casse dello Stato circa **726 mln di euro**. In base ai dati pubblicati dall'Inps il 22 aprile 2024, infatti, le famiglie che nel 2023 hanno presentato un Isee con minori, sono state quasi 5 milioni e, di queste, circa il 22% ha dichiarato un Isee fino a 15.000 euro (ossia circa 1,1 mln). Si raggiunge, dunque, una spesa per lo Stato stimabile in 726 mln di euro (660 euro X 1.100.000 di nuclei familiari= 726.000.000 euro). Si tratta quindi di una

spesa simile a quella oggi prevista per il Fondo alimentare, collegato alla Carta "Dedicata a Te" (600 milioni di euro).

Si potrebbe inoltre lavorare su **ulteriori misure** che, pur non incidendo direttamente sulla pressione fiscale potrebbero, in ogni caso, **avere effetti positivi sul reddito e sulla capacità di spesa delle famiglie**.

Ferme restando le novità che verranno eventualmente attuate o confermate in tema di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente e di revisione delle aliquote Irpef, che senz'altro rappresenteranno un tema centrale per sostenere i redditi familiari, in questa sede riteniamo opportuno soffermarci su alcuni temi centrali in ottica di sostegno alla genitorialità e alle famiglie.

In primo luogo, riteniamo che un concreto aiuto alle famiglie potrebbe essere un **incentivo economico per far fronte alle spese di baby-sitting e per la frequenza di campus e centri durante i periodi di chiusura delle scuole**.

L'attuale sistema scolastico, infatti, non garantisce flessibilità né tantomeno il tempo pieno per tutti e prevede periodi di vacanza scolare molto estesi (oltre tre mesi d'estate, a cui si sommano ulteriori settimane durante l'anno): una situazione scolastica che, in mancanza di servizi alternativi, diventa molto spesso ingestibile per una famiglia.

La soluzione è solitamente quella di ricorrere a servizi a pagamento, che rappresentano peraltro un ostacolo insormontabile per molte famiglie. Tale circostanza si ripercuote inevitabilmente sul tasso di natalità, in particolare quando entrambi i genitori lavorano e non si può contare sull'aiuto dei nonni (casi sempre più frequenti).

Si potrebbe, quindi, implementare un **sistema di aiuti stabile**, ossia un **bonus baby-sitting e centri estivi**: nei periodi di chiusura delle attività scolastiche, le famiglie dovrebbero poter beneficiare di un **sostegno economico per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per la comprovata iscrizione ai campus e ai servizi integrativi** per i figli di età fino a 14 anni (con un limite massimo annuale, ad es. 1.000 euro a famiglia con un Isee fino a 15.000 euro). Una misura di questo genere costerebbe all'Erario circa 1,100 mld di euro all'anno (1.000 euro X 1,1 mln di famiglie con Isee minori fino a 15.000 euro = 1.100.000.000 euro).

17

Incentivi alle iniziative promozionali

La proposta è quella di **incentivare le iniziative promozionali che creano valore sociale**, laddove prevedono erogazioni liberali allo Stato o enti pubblici e di cui beneficiano poi direttamente o indirettamente le famiglie (ad esempio donazioni a favore di scuole, ospedali, enti territoriali ecc.).

Sulla base dell'attuale normativa fiscale, **le donazioni di beni a strutture ed enti pubblici possono essere soggette a rilevanti oneri fiscali, che di fatto scoraggiano queste iniziative**, che pure portano importanti benefici a livello sociale.

Si tratta, ad esempio, del caso di operazioni promozionali che prevedono, al raggiungimento di un valore minimo di spesa, la consegna di un **buono per la scuola**, la cui raccolta consente all'ente pubblico di acquistare dei prodotti presenti in un catalogo. L'ente pubblico riceve, quindi, gratuitamente dei beni e servizi, solitamente per la digitalizzazione ed informatizzazione delle proprie strutture a vantaggio degli alunni (pc, tablet, corsi di aggiornamento, ecc.). Analoghe iniziative possono essere

svolte **a beneficio anche di ospedali, Rsa ed altri enti pubblici con finalità sociali, assistenziali e culturali** ecc.

La conseguenza paradossale è che tali iniziative, essendo **qualificate ai fini fiscali come manifestazioni a premio o spese di rappresentanza**, comportano **l'indetraibilità dell'Iva** pagata all'acquisto dei beni/servizi poi donati e addirittura **l'indeducibilità del costo di acquisto** ai fini Ires.

Tali oneri fiscali costituiscono un **ostacolo allo sviluppo di queste tipologie di iniziative**. Viceversa, alleggerendo il carico fiscale e regolatorio, le imprese sarebbero concretamente incentivate ad incrementare queste promozioni, che rappresentano un efficace strumento di aiuto alle famiglie in difficoltà e alle fasce più deboli della popolazione.

Considerato, pertanto, il valore etico e sociale di queste attività, sarebbe opportuno un **intervento normativo che preveda espressamente la piena detraibilità e deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di beni e servizi poi donati a enti pubblici**.

Sempre con riferimento alle iniziative promozionali, al fine di sostenere i redditi delle famiglie, si potrebbe, in prospettiva, anche valutare di prevedere in generale, anche solo **temporaneamente**, la sospensione **degli oneri fiscali sulle manifestazioni a premio** nel loro complesso (indetraibilità dell'Iva e imposta sostitutiva del 20%). In questo modo le imprese sarebbero concretamente incentivate ad incrementare le promozioni, che rappresentano un efficace strumento per sostenere i consumi delle famiglie.

In conclusione

Il nostro Paese sta attraversando una **crisi demografica senza precedenti**, che è figlia di politiche sociali ed economiche del passato, distanti dalle necessità delle nuove famiglie.

Il cambio di passo non può avvenire in modo repentino, perché sono necessari interventi strutturali di medio/lungo periodo, che non si limitino a dare sussidi e bonus, ma che viceversa creino fiducia ed ottimismo nelle famiglie. Ciò significa garantire prospettive di stabilità nel lavoro, servizi ed infrastrutture efficienti ed a misura di famiglia, aiuti nel sostenere le spese per i figli ed una migliore ed efficace conciliazione della vita e del lavoro.

Si tratta di obiettivi sfidanti che richiederanno uno sforzo importante, anche sotto il profilo delle risorse che il Governo dovrà stanziare, ma che - se correttamente e tempestivamente implementate - potranno garantire all'Italia una struttura demografica capace nei prossimi anni di affrontare a testa alta i mutati equilibri internazionali e dare impulso alla crescita del Paese.

◆ IMPRESE

Il sistema delle imprese ha subito e sta subendo ancora il **forte impatto della crisi** dovuta agli eventi nazionali ed internazionali degli ultimi anni, quali l'epidemia da Covid-19, la guerra in Ucraina, e la conseguente esplosione dei costi energetici e dell'inflazione. Gli investimenti sono stati la voce che più ha evidenziato queste difficoltà: a fronte di un crollo dei consumi delle famiglie e di un quadro economico molto incerto, infatti, le imprese hanno dovuto ridurre i piani di crescita e di sviluppo.

Il vivo auspicio è che le prospettive possano cambiare in tempi brevi e auspichiamo che la fase di ripresa possa diventare effettiva al più presto grazie agli opportuni interventi che potrebbero essere previsti anche nella Legge di Bilancio, prevedendo non solo bonus e crediti di imposta, ma anche **diversi strumenti di incentivo economico**, ossia che non incidono direttamente sul pagamento dei tributi quali, ad esempio sovvenzioni dirette o incremento degli ammortamenti (iper o super ammortamento). Rileviamo in dettaglio quanto segue.

Innovazione e digitalizzazione

L'innovazione digitale è necessaria per **garantire la Transizione 5.0** delle imprese e, quindi, dell'intero sistema Paese. Occorre mettere in campo tutte le risorse per stimolare gli investimenti che devono diventare **strutturali**. L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle imprese rappresentano un fondamentale impulso per la crescita della produttività, un contributo decisivo alla crescita del nostro Paese.

19

Il settore del commercio, soprattutto quello delle imprese di maggiore dimensione, oltre a portare occupazione, sviluppo, servizi e crescita economica, investe ogni anno in modo rilevante sulla produttività, sull'innovazione, sulla logistica, sulla digitalizzazione e sulle nuove tecnologie. In questo contesto, anche attraverso la prossima Legge di Bilancio, occorre proseguire sulla strada tracciata dal **Piano Transizione 4.0**, che ha svolto un ruolo cardine delle politiche incentivanti per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese. Tuttavia, la mancanza di una prospettiva stabile nel tempo delle agevolazioni ivi previste, non ha reso pienamente efficaci le misure di incentivo. Il credito d'imposta, infatti, ad oggi, è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026.

Il **Piano Transizione 5.0**, complementare con il Piano Transizione 4.0, si inserisce in una strategia più ampia finalizzata a sostenere il processo di **trasformazione anche dal punto di vista energetico**, per il biennio 2024-2025, prevedendo valori di incentivo ben più ampi rispetto al 4.0. Pur apprezzando l'obiettivo di incentivare gli investimenti in efficienza energetica, occorre evidenziare come, ancora una volta, la **previsione temporanea dei benefici non consenta alle imprese una pianificazione** degli investimenti.

A ciò si aggiungono **le difficoltà interpretative** ed applicative nell'individuare e calcolare l'effettivo risparmio energetico derivante dagli investimenti agevolabili con il Piano Transizione 5.0, considerando inoltre che non vi è sempre un collegamento diretto tra innovazione/digitalizzazione e risparmio energetico.

Basti pensare che la piattaforma del Gse per la prenotazione dei crediti d'imposta, operativa dallo scorso 12 settembre, ha registrato meno di 500 progetti presentati in bozza, per un valore di circa 150 milioni; quelli completati risultano essere meno di 200, per crediti d'imposta prenotati attorno ai 70 milioni di euro. Tutto ciò con riferimento ad un Piano che mette a disposizione delle imprese risorse per 6,3 miliardi di euro.

Per aumentare l'attrattiva del piano Transizione 5.0 occorre, quindi, da un lato, semplificare le procedure anche attraverso chiarimenti interpretativi ma, dall'altro, è necessario un intervento normativo che innalzi **i limiti e le aliquote del credito d'imposta che potrebbe essere portato** almeno al 50% per le imprese che, con i propri investimenti, raggiungono significativi risparmi energetici (almeno il 10% per le strutture produttive e il 15% per i processi produttivi coinvolti).

Occorre inoltre **rendere strutturali** gli incentivi a favore dell'innovazione e digitalizzazione, **potenziando e aggiornando le agevolazioni** già previste per la Transizione 4.0 per l'acquisto dei beni materiali ed immateriali, nonché per le attività di formazione, integrando gli interventi agevolabili anche con le tecnologie specifiche del **settore del commercio**.

Le imprese del settore non delocalizzano gli investimenti, ma li indirizzano sul territorio, portando occupazione, crescita e servizi. Gli interventi e le iniziative che può sviluppare il settore commerciale, oltre ad essere di immediata percezione e fruibilità per tutti i consumatori italiani, portano un contributo reale all'immagine del Paese.

Si pensi, ad esempio, all'adozione di nuovi strumenti tecnologici per la vendita e per i pagamenti (carrelli intelligenti, casse automatiche, strumenti di self scanning, contactless, ecc.), per la presentazione dei prodotti in negozio, per la multicanalità, per l'efficienza dei rapporti con i fornitori, ecc. Tutto ciò costituisce un patrimonio fondamentale per la diffusione di nuovi servizi per i consumatori, per l'efficienza delle imprese e per il progresso tecnologico in Italia.

Si ricorda che l'attuale formulazione degli allegati A e B della legge n. 232/2016, nell'individuare gli investimenti agevolabili con il Piano Transizione 4.0, richiama molte tecnologie tipiche ed esclusive del settore industriale e manifatturiero (ad es. "macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale", "interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica", "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione dei sistemi produttivi industriale", ecc.). **Pertanto, seppur in linea di principio anche le imprese distributive possono usufruire del credito d'imposta per l'acquisto dei beni indicati in tali allegati, di fatto, ciò non accade perché si tratta di beni materiali e immateriali tipicamente utilizzati nell'industria e non nel commercio.**

È necessario quindi **incentivare la diffusione di nuovi servizi per i consumatori, per l'efficienza delle imprese distributive e per il progresso tecnologico in Italia**: entrando negli esercizi commerciali si deve poter percepire direttamente il grado di modernizzazione del Paese.

Rigenerazione urbana

Un ulteriore tema prioritario per sostenere i piani di sviluppo delle imprese, con contestuale crescita dei territori, è quello del **recupero di zone degradate, patrimonio edilizio e aree dismesse**: occorre promuovere il recupero urbanistico e gli investimenti sull'"esistente", per uno sviluppo sostenibile che eviti il consumo del

suolo e che garantisca la massima attenzione ai temi ambientali. Lavorare con interventi strutturali e coordinati sulla rigenerazione urbana può portare notevoli benefici all'intero sistema Paese, conferendo alle aree coinvolte un nuovo valore sociale, economico e in molti casi anche culturale.

Si tratta di cambiare faccia alle nostre città ed alle nostre periferie, sviluppare servizi, occupazione, attrattività turistica, senza utilizzo di nuovo suolo. Abbiamo assistito negli anni ad interventi del legislatore con misure agevolative frammentate e non coordinate, che non consentono alle aziende di programmare investimenti sul territorio in modo organizzato e strutturato. Sarebbe invece più efficace **prevedere un unico "pacchetto" di agevolazioni**, al fine di incentivare gli investimenti, l'occupazione e salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle operazioni di riqualificazione delle aree dismesse e del recupero urbanistico.

Con particolare riferimento al settore del commercio, si potrebbero incentivare investimenti che:

- recuperano edifici dismessi e/o si insediano su aree dismesse o zone del territorio degradate;
- garantiscono un interesse diretto del soggetto che investe, in quanto vi svolgerà la propria attività prevalente (per evitare fenomeni di delocalizzazione);
- migliorano l'autonomia energetica del punto vendita (es. installazione pannelli fotovoltaici, autoconsumo collettivo);
- riducono i consumi (es. isolamento, rinnovo impianti luci, rinnovo impianti per refrigerazione alimentare e non alimentare);
- creano o migliorano la condizione di benessere percepita dal cliente all'interno del punto vendita (controllo della temperatura, dell'umidità, ecc.);
- agevolano l'utilizzo della mobilità elettrica (colonnine di ricarica nei parcheggi);
- mantengono livelli occupazionali sul territorio "recuperato" per un determinato periodo di tempo (es. 3 anni).

Plastic tax e sugar tax

Il d.l. n. 39/2024 ha disposto la proroga **della plastic tax al 1° luglio 2026 e della sugar tax al 1° luglio 2025**. Pur apprezzando e condividendo il rinvio di nuove imposizioni fiscali, riteniamo che sia necessario, attraverso la Legge di Bilancio, un ulteriore e decisivo intervento su entrambe le imposte, **attraverso una abrogazione definitiva sia della plastic tax che della sugar tax** o quantomeno, un radicale ripensamento delle stesse, per non gravare le imprese di maggiori costi, oneri e adempimenti.

Si tratta di imposte che sono state pensate in un periodo pre-pandemia e pre-crisi energetica, quindi, in un **contesto economico e sociale ben diverso da quello attuale**. In questo momento occorre invece mettere le imprese nelle condizioni di sviluppare gli investimenti, con agevolazioni e incentivi, **senza l'introduzione di nuove tasse ed oneri**.

A ciò si aggiunga che, per *la plastic tax*, non vi sono ancora certezze circa le concrete modalità di attuazione, in quanto ad oggi non è stato ancora pubblicato il provvedimento

attuativo. Quanto alla **sugar tax**, permangono ancora forti dubbi interpretativi sulle modalità di applicazione dell'imposta pertanto si chiede almeno **una proroga al 1° luglio 2026**.

LAVORO

Riduzione aliquota contributiva Fondo di Integrazione Salariale (FIS): introduzione di meccanismo *bonus-malus* e staffetta generazionale

Un efficace intervento in termini di riduzione del costo del lavoro delle **imprese** riguarda **gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** e, in particolare, l'impatto che la riforma in materia – contenuta nella Legge di Bilancio 2022 – ha avuto nel settore.

Nello specifico, la nuova disciplina ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a tutte le imprese, quali quelle del settore Retail, che non sono coperte da strumenti ordinari e che non abbiano costituito Fondi di Solidarietà bilaterali. Nelle more della costituzione di un Fondo bilaterale per il settore, le aziende sono pertanto tenute a versare la relativa contribuzione al FIS: a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è stabilita nella misura dello 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Al fine di mitigare l'impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, limitatamente all'anno medesimo, una significativa riduzione dell'aliquota ordinaria del FIS. Analoga fiscalizzazione è stata prevista, per il medesimo periodo, per quanto riguarda la contribuzione CIGS.

Tale riduzione contributiva non è stata prorogata; pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote operano in misura piena.

Sarebbe pertanto **opportuno un intervento volto a rimodulare il costo degli ammortizzatori per le aziende del settore**. La riforma della Cassa Integrazione avvenuta nel 2015 ha già comportato un incremento più che significativo del contributo addizionale a carico delle imprese che utilizzano la CIGS. L'ulteriore significativo incremento strutturale della contribuzione, volto a finanziare l'utilizzo ex novo del FIS, sta mettendo in difficoltà le imprese del settore, tenuto conto del delicato quadro internazionale.

È importante sottolineare che ogni modifica del finanziamento degli ammortizzatori sociali non possa che passare attraverso una valutazione sia delle percentuali di contribuzione per settore, sia delle ore autorizzate che del cd. "tiraggio".

Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di **una verifica periodica della congruità tra andamenti della contribuzione e andamenti delle prestazioni (meccanismo *bonus-malus*) e ciò non solo con riferimento alla contribuzione addizionale, ma anche in relazione alla contribuzione ordinaria**. Un primo passo in tale direzione è contenuto nella previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 che ha previsto – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – un meccanismo di riduzione della contribuzione addizionale in caso di mancato ricorso al FIS per un tempo significativo, ma tale premialità riguarda esclusivamente i datori di lavoro fino a cinque dipendenti; **si**

propone che analoga previsione venga contemplata anche per le aziende Retail di grandi dimensioni, che di rado ricorrono all'utilizzo del FIS in quanto le causali del medesimo, mutate dall'ammortizzatore ordinario della CIGO di specifica connotazione industriale, poco si addicono alle specificità del settore.

Infine, in ragione del ridotto utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale, si richiede di aggiungere alla primaria finalità di sostegno al reddito quella di **promozione e sostegno dei percorsi di staffetta generazionale** a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Detassazione degli incrementi salariali derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale a vantaggio di lavoratori

Fatto salvo quanto fin qui illustrato in termini di sostegno alle **imprese**, si ritiene in ogni caso fondamentale proseguire anche con iniziative che tutelino il potere d'acquisto dei **lavoratori** del settore. In tal senso, anche in coerenza con gli obiettivi indicati nel recente disegno di Legge Delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva (A.S. 957), al fine di stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori si ritiene indispensabile introdurre misure di **defiscalizzazione al fine di erogare agli stessi aumenti retributivi che tutelino il potere di acquisto dei salari e la ripresa dei consumi**.

Come noto, la recente stagione dei rinnovi contrattuali si è rivelata molto complessa dal punto di vista economico, in considerazione anche del mutevole quadro inflazionistico.

Si richiede pertanto l'introduzione di una **detassazione degli incrementi salariali derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale**, di rilevante importanza per l'intero settore terziario.

Revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito

In linea con quanto indicato nei principi e criteri direttivi contenuti nella Legge Delega per la Riforma Fiscale (Legge n. 111/2023), che riserva una particolare attenzione alla **salvaguardia delle finalità dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali**, sarebbe importante un intervento a sostegno della **bilateralità** di settore, fondamentale strumento di supporto per i lavoratori e le aziende, anche in periodi di difficile congiuntura economica, in considerazione del ruolo sociale da essa svolto; le parti sociali che costituiscono gli enti bilaterali demandano agli stessi molteplici attività assistenziali, dall'assistenza sanitaria a misure straordinarie di sostegno al reddito. Tuttavia, ai sensi della vigente normativa, i contributi versati dai lavoratori iscritti all'ente bilaterale concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si propone, pertanto, di inserire all'interno dell'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR un espresso riferimento all'**esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati agli enti bilaterali in base a disposizioni di contratto**, per il

medesimo importo massimo previsto per i contributi assistenziali, data l'analogia di funzionamento degli enti.

Sempre nell'ottica di una modifica delle **disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito**, in caso di **eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità** (ad esempio, alluvioni, terremoti) a cui si assiste sempre più frequentemente, sarebbe auspicabile prevedere che gli eventuali **sussidi erogati da parte del datore di lavoro** ai lavoratori colpiti possano **beneficiare – entro determinati limiti – di agevolazioni in termini di imponibilità del reddito e relativa contribuzione**.